

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 56 DI DATA 09.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.- Battisti Oliviero

COMUNE DI PALU' DEL FERSINA
PROVINCIA DI TRENTO

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: contratto contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico tecnico di Rilievi topografici inerenti i lavori di realizzazione di nuova viabilità agricola (PNRR). (CUP D62I22000010007 – CIG 977943985B). Intervento finanziato con fondi PNRR.

Tra i Signori:

- 1) Battisti dott. Oliviero, nato a Sover (TN) il 10.03.1962 e domiciliato per la carica in Palù del Fersina, presso la sede municipale, **C.F.e P.IVA:** 00272300229, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso, nella sua qualità di Segretario comunale del Comune di Palù del Fersina;
e
- 2) Fabrizio Zanotti, nato a Trento il 18/04/1974, codice fiscale ZNTFRZ74D18L378Y, P.Iva 01868740224, domiciliata a Trento (TN) via Salé n. 6A.

In conformità alla determinazione n. 56 di data 09.05.2023, che ha approvato il presente schema di contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Oggetto dell'incarico

1.Il Comune di Palù del Fersina, di seguito denominato “Comune”, affida a Fabrizio Zanotti, nato a Trento il 18/04/1974, codice fiscale ZNTFRZ74D18L378Y, P.Iva 01868740224, domiciliata a Trento (TN) via Salé n. 6, iscritto all’Albo degli ingegneri della Provincia di Trento, di seguito denominato “Professionista”, che accetta, il seguente incarico tecnico:

-Rilievi topografici inerenti i lavori di realizzazione di nuova viabilità agricola (PNRR). (CUP D62I22000010007 – CIG 977943985B). Intervento finanziato con fondi PNRR.

Sono comprese nell’incarico oggetto del presente contratto le prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie; il costo della prestazione ammonta a presunti euro 6.192,56.=. Tale costo costituisce l’importo massimo che il Comune di Palù del Fersina intende mettere a disposizione per la realizzazione del servizio stesso e rappresenta il limite di spesa entro il quale il Professionista deve eseguire il servizio a base d’appalto, escluse le somme a disposizione del committente, quali spese tecniche, imprevisti, eventuali spese per opere d’arte ed oneri vari e fiscali.

L’oggetto dell’incarico ed il costo complessivo del servizio, di cui ai commi precedenti, non possono essere variati senza la preventiva autorizzazione del Comune a cui seguirà la stipulazione di un atto aggiuntivo/modificativo del presente contratto.

Il procedimento di autorizzazione di cui al comma precedente sospende il termine per l’esecuzione dell’incarico oggetto del presente contratto, dalla data di ricevimento della comunicazione recante la proposta di variazione da parte di una delle parti, fino alla data di sottoscrizione dell’atto aggiuntivo.

In deroga a quanto disposto al paragrafo precedente, le variazioni da apportare contenute nel limite di tolleranza del 10 per cento, in più o in meno, rispetto al costo del servizio come sopra definito, sono autorizzate, previa richiesta motivata, dal Responsabile del procedimento, che ne accerta la fondatezza delle cause e della necessità, senza la necessità di stipulare atti aggiuntivi.

ART.2

Ulteriori obblighi della Professionista

Il Professionista è tenuto a confrontarsi con il Comune al fine di proporre e concordare le soluzioni più idonee nell'esecuzione del servizio.

Il Professionista s'impegna, inoltre, ad effettuare gli incontri ritenuti opportuni, per l'esame delle diverse problematiche concernenti il servizio oggetto del presente contratto e per la definizione delle soluzioni concordate. Le spese conseguenti sono da intendersi ricomprese nell'importo delle spese esposte all'art. 5.

Il Professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al Comune ogni circostanza, quale, a titolo esemplificativo, l'esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali, ovvero interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione del servizio oggetto della progettazione.

Per l'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, il Professionista deve osservare tutte le normative vigenti in materia.

Fermo restando quanto riportato all'art. 1, il Professionista, fino al momento dell'approvazione del progetto, si impegna ad introdurre negli elaborati grafici, anche se già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che il Comune intenda richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile.

Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate dal Comune e finalizzate, a giudizio responsabile del Funzionario preposto, a perfezionare il progetto secondo le esigenze dell'Amministrazione comunale ed a consentirne così l'approvazione definitiva. Pertanto le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto del contratto e non comportano di conseguenza la stipulazione di atti aggiuntivi al contratto medesimo. Il Professionista si obbliga ad apportare le suddette modifiche/integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.

ART. 3

Termini di consegna

Il rilievo topografico in forma cartacea e su supporto informatico in formato DWG e PDF per i grafici e DOC e PDF per i testi, deve essere consegnato dal Professionista al Comune in numero 2 (due) esemplari, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati di cui al comma 1, sarà applicata dal Comune, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 5; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10 per cento (dieci per cento) del corrispettivo pattuito.

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'amministrazione o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.

Per motivi validi e giustificati, si potrà concedere proroghe ai termini di consegna del progetto, previa richiesta motivata presentata dal Professionista prima della scadenza del termine fissato.

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti ai precedenti articoli 8bis e 8ter del presente Contratto.

ART. 4

Attività connesse non ricomprese nell'incarico

Ferme restando le prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie elencate all'art. 1 (uno), comma 3), il Comune si riserva la facoltà di stipulare contratti con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto del presente contratto. In tal caso il Professionista è tenuta a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti.

ART. 5

Compensi

L'ammontare del compenso dovuto dal Comune alla Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto è quello derivante dalla offerta di data 21/04/2023, pari ad euro 6.192,56.=, oltre oneri contributivi pari al 4% ed IVA al 22%, per un totale di euro 7.857,12.=, tenuto conto del ribasso del 20,000% effettuato con la richiamata offerta.

Il compenso di cui ai commi precedenti è corrisposto al Professionista, previa emissione di fattura, con le seguenti modalità di pagamento:

- 50 (cinquanta) per cento del compenso totale alla consegna degli elaborati e dei prodotti dei rilievi topografici, purché gli stessi siano completi;
- saldo a conclusione dell'incarico oggetto del presente contratto.

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della fattura.

Nel caso in cui i pagamenti degli importi maturati non avvengano entro i previsti 30 (trenta) giorni, non per colpa del Professionista, lo stesso è autorizzato, decorso il predetto termine, ad attivare la cessione del proprio credito presso la Banca che effettua il servizio di tesoreria del Comune, presentando la fattura vistata dal Segretario comunale. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico del Comune.

I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Professionista o gravi defezienze nei prodotti presentati.

ART. 6

Recesso unilaterale del Comune

Il Comune, qualora, a conclusione di una fase del servizio, intervengano giustificati motivi, si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione al proseguimento dell'incarico, di cui all'art. 1, comma 1), recedendo così dal presente contratto. Il recesso del Comune, nel caso ciò avvenga alla conclusione di una fase, non dà diritto al Professionista di avanzare richieste di maggiori compensi o di risarcimento danni.

ART. 7

Risoluzione per inadempimento

Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Comune, ovvero la penale di cui all'art. 3, comma 2) raggiunga l'ammontare complessivo pari al 10 per cento (dieci per cento) del corrispettivo pattuito ovvero qualora il servizio consegnato venga giudicato dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carente e inattendibile sotto il profilo tecnico od economico, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libera da ogni impegno verso il medesimo Professionista.

Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

Qualora il Comune intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, il Funzionario responsabile, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito. Decorso il termine stabilito senza che il Professionista abbia provveduto all'adempimento, il contratto s'intende risolto di diritto e al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabile al fine dell'ultimazione della progettazione. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 8

Disponibilità del progetto

Il rilievo e i relativi elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà del Comune.

ART. 9

Clausola compromissoria

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono possibilmente definite in via bonaria tra il Funzionario Responsabile e il Professionista.

Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1), dette controversie vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dal Comune, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

ART. 10

Ripartizione oneri fiscali e assimilati

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto nonché l'onere per il visto di conformità sulla parcella da parte dell'Organo professionale, è a carico della Professionista, mentre il contributo integrativo a Inarcassa - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti e

l'imposta I.V.A. (se dovuta) sul compenso e sul predetto contributo sono a carico del Comune quale destinatario della prestazione.

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, e di non essere interdetta neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

ART. 11

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 12 – (Oneri e obblighi del PNRR a carico dell'Appaltatore)

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza:

rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani;

rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);

garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottato dal Soggetto Attuatore, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Art. 13 – (obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle pari opportunità)

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l’impossibilità per l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l’Appaltatore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che all’occupazione femminile.

Palù del Fersina, _____

IL PROFESSIONISTA

Ing. Fabrizio Zanotti

documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Oliviero Battisti

documento firmato digitalmente

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del “Codice dell’amministrazione digitale” (D. Lgs.vo 82/2005

